

REPERTORIO N. 794

RACCOLTA N. 609

DATA 02/11/2020



GIORGIA DAMIATA NOTAIO

**Gela**

Corso V. Emanuele, 231 - Tel. 0933 1907408 - Fax 0933 915140  
Mail: gdamiata@notariato.it

**Partinico**

Corso dei Mille, 58 - Tel. 091 583566 - Fax 091 586870

Repertorio n.794

Raccolta n.609

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

Registrato a:  
GELA

il 09.11.2020  
al n. 2232

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

il giorno due

del mese di novembre.

In Palermo alla via Principe di Belmonte n.93

Innanzi a me, Dott.ssa Giorgia Damiata, Notaio con sede in Gela, iscritta a ruolo presso il collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela,

**SONO PRESENTI**

- LO SARDO ROSINA, nata a Cammarata (AG) il 27 luglio 1959 e residente in Villabate (PA) alla via G. Falcone n. 12, C.F.: LSR RSN 59L67 B486Y;

- VOLPE NUNZIA, nata a Palermo il 22 ottobre 1966 e residente in Palermo alla via Dell'Orsa Maggiore n. 10, C.F.: VLP NNZ 66R62 G273R;

- GAMMINO GIUSEPPE, nato a Palermo il 3 novembre 1957 e residente in Villabate (PA) alla via G. Falcone n. 12, C.F.: GMM GPP 57S03 G273D;

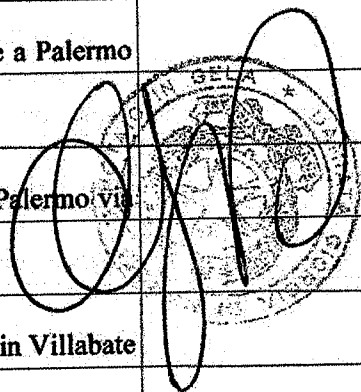
- GAMMINO FABIO SALVATORE, nato a Palermo il 10 novembre 1992 e residente a Torino in via Giorgio Bidone n. 4, C.F.: GMM FSL 92S10 G273F;

- MIDULLA MAURIZIO, nato a Palermo il 7 febbraio 1966 e residente a Palermo viale del Fante n.58, C.F.: MDL MRZ 66B07 G273D;

- CUTILLO MICHELE, nato a Palermo il 9 giugno 1958 e residente a Palermo via S. Maria di Gesù n.25, C.F.: CTL MHL 58H09 G273W;

- GAMMINO VIVIANA, nata a Palermo il 20 febbraio 1998 e residente in Villabate (PA) alla via G. falcone n. 12, C.F.: GMM VVN 98B60 G273U.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono:



1. che in data 18 dicembre 2013 i signori: Gammino Giuseppe, Lo Sardo Rosina, Gammino Fabio Salvatore, Midulla Maurizio, Cutillo Michele, odierni comparenti, unitamente a Lo Sardo Francesco, nato a Cammarata (AG) il 6 giugno 1950, a Sciortino Salvatore, nato a Palermo il 18 marzo 1960, ed a Gennaro Emilia, nata a Palermo l'1 dicembre 1959, hanno costituito l'Associazione denominata "Associazione Ricordando Ludovica", avente quale fine tra gli altri lo svolgimento di attività di utilità sociale senza finalità di lucro, di supporto ai bambini affetti da malattia oncologica e dei loro familiari;

2. che l'atto costitutivo della detta associazione riveste la forma della mera scrittura privata, non autenticata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 23 dicembre 2013 al n. 15781/3A, in seguito alla quale all'Associazione stessa è stato attribuito il seguente Codice fiscale: 97294800822;

3. che in data 16 gennaio 2014, l'Associazione di che trattasi è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS nel settore 1 - assistenza sociale e socio sanitaria con provvedimento prot. n. 2014-2470;

4. che in seguito alla costituzione è mutata la compagine associativa dell'Associazione di che trattasi in quanto Sciortino Salvatore, Gennaro Emilia, e Lo Sardo Francesco, sopra generalizzati, hanno esercitato il loro diritto di recesso e sono stati ammessi quali nuovi associati Volpe Nunzia e Gammino Viviana, odierne comparenti;

5. che con il presente atto i comparenti intendono riprodurre nella forma pubblica la citata scrittura privata di atto costitutivo contenente le norme regolatrici dell'Associazione ed altresì apportare nel vigente Statuto le modifiche richieste dalla normativa dettata dal Dlgs 117/2017.

Ciò premesso i comparenti dichiarano e convengono:

#### ARTICOLO 1

## Costituzione e denominazione

E' costituita fra i componenti, ai sensi delle norme del codice civile e nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") una Associazione senza fini di lucro denominata: "Associazione Ricordando Ludovica - Organizzazione di Volontariato (ODV)", associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'assunzione della nuova qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) è soppensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pertanto solo con l'iscrizione nel detto Registro sarà spendibile la denominazione con l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo "ODV".

In particolare l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, incluse nell'ambito dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117 del 2017 e come meglio infra precisate.

## ARTICOLO 2

### Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Villabate, Via Giovanni Falcone n. 12.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Allo scopo di sviluppare l'organizzazione con criteri aderenti agli scopi sociali, potranno essere istituite Sedi operative (secondo la legislazione e la normativa vigente).

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente Statuto.

### ARTICOLO 3

#### Finalità e Scopi

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori contenuti nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e precisamente:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è rappresentata da iniziative sociali dirette alla tutela dei diritti dei piccoli pazienti affetti da malattie oncologiche, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita. L'associazione vuole essere presente nel percorso di qualunque bambino/a paziente oncologico e relative famiglie che possono avere bisogno di aiuto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- supporto alle famiglie non residenti nel luogo di cura, creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgono durante il periodo di terapia;

- tutela dei diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie, facendosi carico di rappresentarle presso le competenti autorità;

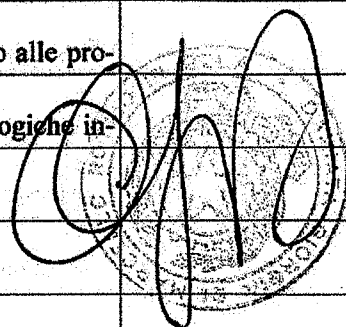
- promozione di rapporti di collaborazione con i centri di oncologia pediatrica, na-

zionali ed esteri;

- creazione di gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza;
- promozione e la stimolazione dei rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse;
- favorire la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico e collaborare con le strutture di cure palliative di fine vita;
- sostegno di strutture deputate all'assistenza dei bambini-pazienti con patologia tumorale sia in fase precoce che in fase avanzata, quali reparti ospedalieri o hospice;
- diffusione della conoscenza dei problemi connessi alle patologie oncologiche infantili, alla sua natura e alla sua cura;
- promozione di incontri e convegni tra medici di base, specialisti-oncologici-psicologi e famiglie per approfondire diagnosi, terapie e relative problematiche;
- promozione della comunicazione tra le famiglie dei bambini affetti di malattie tumorali per raccontarsi, sostenersi, condividere, per riconoscere i significati dei comportamenti e delle emozioni dei propri figli;
- comunicazione tra le famiglie e i medici per una migliore gestione della malattia oncologica;
- sviluppo di rapporti operativi con istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali con l'obiettivo di promuovere l'informazione in merito alla ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con le malattie oncologiche infantili.

A tal fine, l'Associazione può:

- a) creare strutture per i piccoli pazienti e familiari;
- b) istituire borse di studio per ricerca e aggiornamento in campo oncologico presso



qualificati centri nazionali o internazionali;

c) promuovere ed organizzare convegni di studio, congressi e iniziative simili sia sul territorio nazionale sia all'estero, pubblicazioni e informazioni sui centri di cura e riabilitazione.

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite:

acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento dell'attività sociale; stipulare convenzioni con privati, società associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazione di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentono di attuare le finalità dell'associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sicilia.

L'associazione svolgerà la sua attività sia mediante strutture proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate o private.

L'associazione si propone infine di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

#### ARTICOLO 4

##### Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'associazione, alla data del 18 dicembre 2013, è di euro 800,00 (ottocento/00) ed è costituito esclusivamente da denaro.

#### ARTICOLO 5

##### Disciplina

L'Associazione ha l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto composto di 43 (quarantatré) articoli che, quale parte integrante si allega previa mia lettura al presente atto sotto la lettera "A".

#### ARTICOLO 6

##### Nomina Consiglio Direttivo

I comparenti, nella qualità di Associati, confermano con il presente atto la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, risultante da Verbale Assembleare del 3 luglio 2020 adottato all'unanimità degli associati, precisamente:

- Lo Sardo Rosina, in comparenza generalizzata, in qualità di Presidente;
- Volpe Nunzia, in comparenza generalizzata, in qualità di Vice Presidente;
- Gammino Giuseppe, in comparenza generalizzato, in qualità di Segretario.

Tutti gli eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti.

#### ARTICOLO 7

##### Disposizioni Finali ed Attuative

I comparenti danno mandato al Presidente del Consiglio Direttivo conferendogli o-

gni più ampio potere al fine di dare attuazione al presente atto e ad ottenere altresì

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta divenuto lo stesso operativo.

Con riferimento al D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed a tutta la normativa in materia di privacy, le parti autorizzano il Notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze organizzative di studio e dichiarano di aver ricevuto in precedenza di questo atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione di dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso, ed autorizzano il Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 8

##### Spese

Spese del presente e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti che mi dichiarano di approvarlo.

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su tre fogli, occupa undici pagine fin qui.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti dodici

Firmato: Lo Sardo Rosina, Nunzia Volpe, Giuseppe Gammino, Fabio salvatore

Gammino, Midulla Maurizio, Michele Cutillo, Viviana gammino, Giorgia Damiata -

Notaio

Allegato "A" Rep. n.794

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **Costituzione e Denominazione**

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, una associazione senza fine di lucro denominata "Associazione Ricordando Ludovica - Organizzazione di Volontariato (ODV)", associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

### **ARTICOLO 2**

#### **Sede – durata**

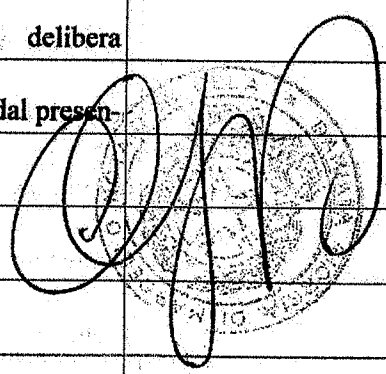
L'Associazione ha sede legale in Villabate, Via Giovanni Falcone n.ro 12. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente Statuto.

### **ARTICOLO 3**

#### **Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di



|  |  |                                                                                              |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.        |  |
|  |  | L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per           |  |
|  |  | la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.                                   |  |
|  |  | <b>ARTICOLO 4</b>                                                                            |  |
|  |  | <b>Efficacia dello statuto</b>                                                               |  |
|  |  | Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costitui-      |  |
|  |  | sce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stes-         |  |
|  |  | sa.                                                                                          |  |
|  |  | <b>ARTICOLO 5</b>                                                                            |  |
|  |  | <b>Interpretazione dello statuto</b>                                                         |  |
|  |  | Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo      |  |
|  |  | 12 delle preleggi al codice civile.                                                          |  |
|  |  | <b>ARTICOLO 6</b>                                                                            |  |
|  |  | <b>Finalità e scopi</b>                                                                      |  |
|  |  | L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale in una o più attività di inte-       |  |
|  |  | resse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solida-      |  |
|  |  | ristiche e di utilità sociale nei seguenti settori contenuti nell'art. 5 comma 1 del         |  |
|  |  | D.Lgs. 117/2017, e precisamente:                                                             |  |
|  |  | - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 |  |
|  |  | novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni       |  |
|  |  | di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-       |  |
|  |  | cessive modificazioni;                                                                       |  |
|  |  | - lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio        |  |
|  |  | dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6              |  |
|  |  | giugno 2001, e successive modificazioni.                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è rappresentata da iniziative sociali dirette alla tutela dei diritti dei piccoli pazienti affetti da malattie oncologiche, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita. L'associazione vuole essere presente nel percorso di qualunque bambino/a paziente oncologico e relative famiglie che possono avere bisogno di aiuto. |  |
|  | A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | - il supporto alle famiglie non residenti nel luogo di cura, creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgono durante il periodo di terapia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - la tutela dei diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie, facendosi carico di rappresentarle presso le competenti autorità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - la promozione di rapporti di collaborazione con i centri di oncologia pediatrica, nazionali ed esteri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | - la creazione di gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - la promozione e la stimolazione dei rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - il favorire la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico e collaborare con le strutture di cure palliative di fine vita;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - il sostegno di strutture deputate all'assistenza dei bambini-pazienti con patologia tumorale sia in fase precoce che in fase avanzata, quali reparti ospedalieri o hospice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - la diffusione della conoscenza dei problemi connessi alle patologie oncologiche infantili, alla sua natura e alla sua cura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - la promozione di incontri e convegni tra medici di base, specialisti-oncologici-psicologi e famiglie per approfondire diagnosi, terapie e relative problematiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

- la promozione della comunicazione tra le famiglie dei bambini affetti di malattie tumorali per raccontarsi, sostenersi, condividere, per riconoscere i significati dei comportamenti e delle emozioni dei propri figli;

- la comunicazione tra le famiglie e i medici per una migliore gestione della malattia oncologica;

- lo sviluppo di rapporti operativi con istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali con l'obiettivo di promuovere l'informazione in merito alla ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con le malattie oncologiche infantili.

A tal fine, l'Associazione può:

a) creare strutture per i piccoli pazienti e familiari;

b) istituire borse di studio per ricerca e aggiornamento in campo oncologico presso qualificati centri nazionali o internazionali;

c) promuovere ed organizzare convegni di studio, congressi e iniziative simili sia sul territorio nazionale sia all'estero, pubblicazioni e informazioni sui centri di cura e riabilitazione.

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite:

acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento dell'attività sociale; stipulare convenzioni con privati, società associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazione di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere

le iniziative che consentono di attuare le finalità dell'associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sicilia.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione svolgerà la sua attività sia mediante strutture proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate o private.

L'associazione si propone infine di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

## ARTICOLO 7

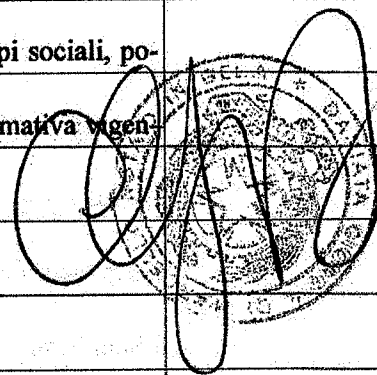
### Sedi operative

Allo scopo di sviluppare l'organizzazione con criteri aderenti agli scopi sociali, potranno essere istituite Sedi operative (secondo la legislazione e la normativa vigente).

## ARTICOLO 8

### Soci

I Soci sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni



e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli Organi Sociali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I Soci hanno tutti uguali diritti e si distinguono in:

Soci Fondatori: le persone fisiche maggiori di età e giuridiche che hanno preso parte

all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi versano la quota associativa annuale e hanno diritto al voto.

Soci Ordinari: le persone fisiche maggiori d'età e giuridiche, che aderiscono alle finalità dell'Associazione la cui richiesta di ammissione, corredata dal versamento della quota sociale annuale, venga accettata con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto al voto. Al momento della richiesta di ammissione essi devono aver dimostrato particolare interesse agli scopi sociali dell'associazione e aver effettuato un anno di attività operativa di volontariato presso l'associazione.

Soci Onorari: le personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni, dell'industria, del commercio, della finanza, della politica, della diplomazia, ecc. che, per le loro particolari benemeritenze, sono designate dal Consiglio Direttivo a fare parte dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati, previo loro gradimento, dall'Assemblea dei Soci, su indicazione del Presidente dell'Associazione. Essi non versano la quota associativa e hanno diritto al voto.

## ARTICOLO 9

### Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita associativa e di contribuire alla realizzazione degli scopi che l'Associazione si prefigge. I soci ordinari hanno il dovere di operare concretamente, svolgendo i compiti affidati loro.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 27;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in re-

gola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### ARTICOLO 10

##### Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può essere perduta per decesso, dimissioni, morosità e per radiazione per indegnità.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno.

La morosità e la radiazione sono regolate a norma degli articoli seguenti.

Il Socio dimissionario, moroso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote sociali e dei contributi versati.

La qualifica di Socio Onorario può essere ritirata con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci.

#### ARTICOLO 11

##### Quota Sociale annuale.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, in un'unica soluzione ed entro il 31 marzo di ogni anno, la quota sociale annuale.

Il consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio, stabilisce con propria deliberazione l'entità della quota sociale relativa a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione restano in vigore le quote e i contributi stabiliti

con deliberazione nell' anno solare immediatamente precedente.

## ARTICOLO 12

### Dimissioni da Socio

Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Socio che non provvede al versamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno è considerato moroso e può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali. Qualora, dopo diffida scritta, persista la morosità, può essere dichiarata la risoluzione del vincolo, con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo. Il Socio moroso può, tuttavia, chiedere di essere riammesso e la sua riammissione può essere vincolata anche alla regolarizzazione delle quote sociali non versate.

## ARTICOLO 13

### Provvedimenti verso i Soci

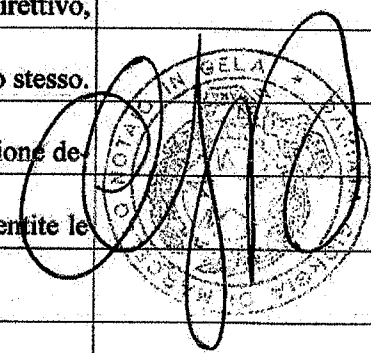
Il Socio che commetta atti contrari all'Associazione o atti che ledano l'onorabilità e il prestigio del sodalizio, degli organi sociali o di altri Soci e assoggettabile, secondo la gravità, a uno dei seguenti provvedimenti:

- a) deplorazione;
- b) sospensione da Socio da due a sei mesi;
- c) radiazione dai ruoli dell'Associazione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Consiglio Direttivo, quello di cui alla lettera c) dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio stesso.

Nessun provvedimento può essere adottato se non dopo la formale contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato o del suo legale rappresentante e sentite le sue difese.

## ARTICOLO 14



## Attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## ARTICOLO 15

### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei componenti di cui all'art. 30 c.5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.2, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ARTICOLO 16

### Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Onorari, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale quando prevista.

Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, subentrano il Vice Presidente, se nominato, ovvero la persona eletta dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

## ARTICOLO 17

### Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo lettera semplice inviata anche per fax o e-mail. Tale lettera di convocazione deve essere contempo mente affissa nella sede legale.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione deve essere presente, personalmente, almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria devono essere convocate anche quando al-

meno un decimo dei Soci ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

## ARTICOLO 18

### Poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:

- a) eleggere (e revocare per gravi motivi) il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approvare la relazione annuale sull'attività, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- f) approvare l'istituzione di Delegazioni e Sedi operative, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) nominare i soci onorari;
- h) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sull'esclusione degli associati;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## ARTICOLO 19

## Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

## ARTICOLO 20

### Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci; ha rappresentanza legale e processuale del Sodalizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto.

In sua assenza o impedimento, l'Assemblea è rappresentata dal Vice Presidente, se nominato.

## ARTICOLO 21

### Consiglio Direttivo

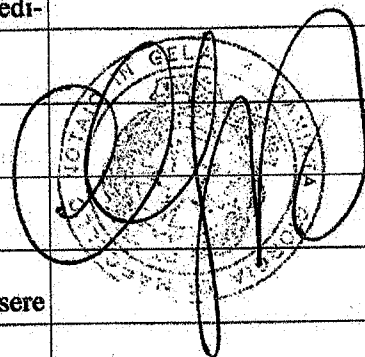
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e può nominare, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e un segretario svolgente funzioni amministrative dell'associazione.

## ARTICOLO 22

### Durata della carica di membro del Consiglio Direttivo

Anche il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, fino al massimo di



1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

## ARTICOLO 23

### Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso ha anche la facoltà di procedere, nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, alla nomina di dipendenti e impiegati (esterni all'Associazione), determinandone la retribuzione, e alla compilazione degli eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione. I Regolamenti, una volta approvati dal Consiglio, sono obbligatori per tutti gli associati. E' in potere solo dell'Assemblea dei Soci abrogare la validità parziale o totale dei Regolamenti, con le maggioranze previste dall'Articolo 17.

E' inoltre compito del Consiglio Direttivo:

a) redigere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione con il bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

b) compilare il bilancio preventivo e il programma annuale di massima delle attività della Associazione;

c) convocare le Assemblee dei Soci, secondo le modalità previste dal presente statuto;

d) nominare il segretario e l'eventuale vice-presidente;

e) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto.

Le deliberazioni del consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede la riunione.

#### ARTICOLO 24

##### Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, a ciascun Consigliere e, al domicilio comunicato all'Associazione.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri; non è ammesso il voto per delega.

Per ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

In caso di necessità e urgenza, il Consiglio direttiva può essere convocato dal Presidente, a mezzo telegramma o via fax o via e-mail, senza il rispetto dei tempi previsti nel primo comma del presente articolo.

#### ARTICOLO 25

##### Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ARTICOLO 26

### Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## ARTICOLO 27

### Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

## ARTICOLO 28

### Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 29

### I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## ARTICOLO 30

### Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

56 98  
9132  
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, compren-

sivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svol-

gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità pre-

viste.

## ARTICOLO 31

### Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di

ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle re-

lative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta

l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato

dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il

30 giugno di ogni anno.

## ARTICOLO 32

### Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 33

### Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche

di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di am-

ministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal

Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell'organizzazione.

## ARTICOLO 34

### Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## ARTICOLO 35

### Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 36

### Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

## ARTICOLO 37

### Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

## ARTICOLO 38

### Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti anche

tra i non aderenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Anche il collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

#### ARTICOLO 39

##### Poteri del Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, in via preventiva:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### ARTICOLO 40

##### Clausola compromissoria

Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra l'Associazione, i Soci, gli Organi Sociali ed i liquidatori per l'interpretazione e l'esecuzione o comunque in di-

pendenza dalle norme del presente Statuto e in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione, qualora non demandabili al Collegio dei Probiviri, saranno deferite a un arbitratore amichevole compositore, nominato di comune accordo.

In detto di accordo sulla persona dell'arbitratore, la controversia verrà deferita a un collegio di tre arbitratori amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo designato in comune dai nominati e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo il quale su istanza della parte più diligente nominerà anche l'arbitratore alla cui nomina non si fosse provveduto dietro regolare diffida.

Gli arbitratori, sentite le parti, sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità di procedura.

#### ARTICOLO 41

##### Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

#### ARTICOLO 42

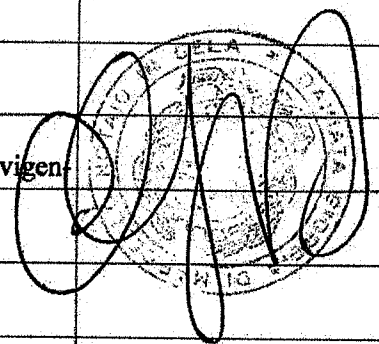
##### Disposizioni generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### ARTICOLO 43

##### Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo setto-



re che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firmato: Lo Sardo Rosina, Nunzia Volpe, Giuseppe Gammino, Fabio salvatore Gammino, Midulla Maurizio, Michele Cutillo, Viviana gammino, Giorgia Damiata -  
Notaio

"COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE"  
SI RILASCIÀ PER USO *consentito*  
GELA *14/04/2022*

*Angela Rulli*

